



---

**ORDINANZA MUNICIPALE  
concernente le disposizioni in caso di nevicate o gelo  
(del 5 ottobre 2020)**

**IL MUNICIPIO DI MIGLIEGLIA**

Richiamato l'art. 107 e 192 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, emana il presente avviso in previsione di possibili nevicate o gelate.

1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
2. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli, le cui spese saranno addebitate al proprietario del veicolo.
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
5. Il Comune provvede, nel limite del possibile, all'adozione di misure atte ad evitare i pericoli derivanti dalla caduta di neve e dalla formazione di ghiaccio sul campo stradale (spargimento sale).  
Gli utenti della strada sono però resi attenti dei pericoli derivanti da questi fenomeni atmosferici, che spesso volte si manifestano in modo repentino.  
Gli utenti sono parimenti avvertiti che il Comune non può, per principio, essere tenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli o delle persone su strade ghiacciate o coperte di neve.

6. Le cinte, i cancelli, dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
7. Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Contro la presente Ordinanza Municipale è data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 13 ottobre 2020 all'11 novembre 2020.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

M. Marcozzi



La Segretaria

S. Poncini

Miglieglia, 13 ottobre 2020

Ris. Mun. no. 411/2020 del 5 ottobre 2020